



 ORDINE DEGLI INGEGNERI
PROVINCIA DI UDINE

Prot. 16707/G

Prot. 2041/17

Spett. ARPA FVG
via Cairoli, 14
33057 PALMANOVA (UD)

c.a. Responsabile Unico del Procedimento
arch. Mauro Baracetti

PEC: arpa@certregione.fvg.it

Udine, 09 dicembre 2017

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI N. 02 INCARICHI DISTINTI (SERVIZIO 1 E SERVIZIO 2) DI NATURA PROFESSIONALE RIGUARDANTE I SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA PER LA VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA A LIVELLO 1 E 2 AI SENSI DELL'OPCM 3274/2003 E SMI DI ALCUNE DELLE SEDI DELL'ARPA FVG, NECESSARI AL MIGLIORAMENTO DELLA RESISTENZA STRUTTURALE ALL'EVENTUALE AZIONE SISMICA - SERVIZIO 1, CIG: Z2220EB74E; SERVIZIO 2, CIG: ZD220EB7AE.

Con riferimento all'oggetto, nell'ambito dello svolgimento dell'attività istituzionale di monitoraggio dei bandi e degli avvisi di gara ed a seguito delle segnalazioni pervenute a questi Ordini Professionali da parte di alcuni dei propri iscritti, abbiamo visionato l'Avviso Pubblico di Gara con i relativi allegati, oltre alle FAQ pubblicate sul sito.

Dall'esame della documentazione succitata sono emerse le seguenti **criticità che pregiudicano la legittimità dell'intera procedura**. Nel seguito evidenziamo quelle ritenute più significative.

Innanzitutto il calcolo del corrispettivo a base di gara, effettuato con prevalente riferimento al tempo presumibilmente occorrente al soggetto affidatario per svolgere le prestazioni richieste, non esplicita, come dovrebbe, in modo verificabile, i criteri adottati per la sua determinazione.

Prima conseguenza di ciò è che la base d'asta, e quindi la soglia per l'applicabilità del criterio del prezzo più basso, non è oggettivamente dimostrabile dipendendo da una soggettiva quantificazione degli elementi che la determinano.

Seconda conseguenza è che le quantità indicate nel "*computo metrico estimativo della prestazione*", essendo totalmente decontestualizzate, non sono in alcun modo verificabili dal concorrente il quale non può quindi valutare la congruità degli importi posti a base d'asta in relazione alle prestazioni richieste. Ciò non consente quindi all'offerente di effettuare una consapevole valutazione a manifestare il proprio interesse ad essere invitato alla procedura di gara né, in caso d'interesse, di valutare, con la dovuta consapevolezza, la percentuale di sconto da offrire in sede di gara.

Condizione questa che, nel caso del prezzo più basso, ne amplifica le conseguenze negative. Infatti espone l'amministrazione al concreto rischio di affidare l'incarico ad un soggetto che, scoprendo ex - post l'effettiva consistenza ed articolazione delle incombenze cui si è contrattualmente impegnato ad adempiere, nella migliore delle ipotesi, sarà costretto a rendere la prestazione centellinando le risorse, con le inevitabili conseguenze negative sulla qualità del servizio reso il quale riguarda opere che interessano la pubblica incolumità.

Inoltre nel capitolo 9) "Determinazione importo corrispettivi" è chiarito che "l'importo evidenziato è al lordo del ribasso ed è comprensivo delle spese necessarie per le attività di sondaggio utili al rilievo e del ripristino del com'era dov'era delle parti rimosse/demolite", mentre di tali oneri, che normalmente vengono assegnati a ditte del settore sulla scorta di quanto prescritto dal progettista, non si fa menzione nel capitolo 2) "Oggetto, tipologia e forma dell'appalto" se non in una generica dizione "Indagini tecniche amministrative/rilievi" assolutamente inadeguata a chiarire le attività richieste né, tantomeno, a valutarne i costi che certamente non possono ritenersi compresi nella generica voce "spese generali" il cui ammontare è stato arbitrariamente valutato nella misura del 6,5%.

Inoltre, sempre in vista della corretta e consapevole valutazione dell'interesse a concorrere, da parte del potenziale candidato, all'affidamento del servizio in oggetto, è necessario allegare all'avviso esplorativo il documento inerente alla progettazione del servizio, che deve precedere la scelta delle procedure di affidamento.

Infine il criterio del prezzo più basso, sulla cui scelta mancano le dovute motivazioni previste dalla legge, appare più che mai inopportuna poiché l'affidamento ha ad oggetto prestazioni che, se commissionate senza la dovuta cognizione e garanzia circa la competenza dei candidati, potrebbero anche avere conseguenze negative sulla qualità del servizio che, comunque, come già ricordato, riguarda la pubblica incolumità.

Da quanto sopra evidenziato si chiede a codesto Spettabile Ente di **annullare in autotutela la procedura in corso** e indirne una nuova il cui Disciplinare di gara, e relativi documenti allegati, recepiscano quanto sopra evidenziato.


Nel sottolineare che le osservazioni sopra riportate sono dettate dallo spirito di collaborazione che sottende ai rapporti tra questi Ordini professionali e le Pubbliche Amministrazioni, finalizzato a ottenere la migliore qualità possibile nella realizzazione delle opere pubbliche, nell'interesse della collettività intera, confidiamo

in un positivo accoglimento delle indicazioni fornite, ferma e riservata in difetto ogni azione presso le sedi opportune,

Nell'offrire la piena disponibilità per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

Il Presidente
dell'Ordine Architetti P. P. C. Prov. di Udine
dott. arch. Paolo Bon

Il Presidente
dell'Ordine Ingegneri Prov. di Udine
dott. ing. Stefano Guatti



Ordine degli Architetti P. P. C. della Provincia di Udine
Via Paolo Canciani, 19 / 33100 Udine / Tel. 0432.506363 / Fax. 0432.511193
architettiudine@awn.it / www.ud.archiworld.it
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine
Via di Toppo, 5 / 33100 Udine / Tel. 0432.505305 / Fax. 0432.503941
segreteria@ordineingegneri.ud.it / www.ordineingegneri.ud.it

